



MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE



Che cos'è la mediazione

La mediazione civile e commerciale è un **rimedio alternativo a quello giudiziario**, volto alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di controversie su diritti civili disponibili. Il mediatore non è un arbitro o un giudice, e quindi non decide l'esito della controversia. Egli interviene invece per restituire alle parti la gestione del conflitto.

La mediazione è disciplinata dal **decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28**, che prevede l'obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione in diverse materie, tra cui le controversie condominiali, quelle sui diritti reali (proprietà, usucapione, usufrutto ecc.), la divisione, le successioni ereditarie, la locazione, il risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, i contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Nelle controversie per cui il procedimento di mediazione è **obbligatorio**, le parti per legge devono essere assistite da un avvocato. Deve essere inoltre esperito il tentativo di mediazione in qualsiasi materia quando ciò sia disposto dal giudice in sede di giudizio.

Il ruolo del mediatore

Il mediatore è la persona che **aiuta le parti a trovare un accordo**. Deve essere indipendente, imparziale e neutrale. Deve inoltre essere esperto in tecniche di gestione dei conflitti.

Tra i suoi vari **compiti**, il mediatore:

- assiste le parti nella ricerca di una soluzione condizionalta al problema;
- facilita il dialogo, creando un clima di fiducia;
- aiuta le parti a individuare i propri interessi e le incoraggia a sviluppare nuovi punti di vista;
- avvicina le posizioni e gli interessi delle parti, con l'obiettivo di migliorare le relazioni reciproche.

L'accesso alla professione

I mediatori devono essere in possesso di un **titolo di studio** non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, debbono essere iscritti a un ordine o collegio professionale.

Devono inoltre possedere **requisiti di onorabilità**: non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

L'aspirante mediatore deve frequentare un **corso formativo** di durata non inferiore a 50 ore, comprensivo di un tirocinio, con una **prova finale** di valutazione articolata in una parte teorica e una pratica.